



22581-19

REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
TERZA SEZIONE PENALE

Composta da:

VITO DI NICOLA	- Presidente -	Sent. n. sez. 72/2019
LUCA RAMACCI		CC - 15/01/2019
ANGELO MATTEO SOCCI	- Relatore -	R.G.N. 40193/2018
ANTONELLA DI STASI		
ANTONIO CORBO		

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) nato a (omissis)

avverso l'ordinanza del 24/09/2018 del TRIB. LIBERTA' di ROMA

udita la relazione svolta dal Consigliere ANGELO MATTEO SOCCI;

sentite le conclusioni del PG PAOLO CANEVELLI: «Inammissibilità del ricorso».

RITENUTO IN FATTO

1. Il Tribunale di Roma, Sezione riesame, con ordinanza del 6 settembre 2018, ha confermato il decreto di sequestro preventivo (per equivalente finalizzato alla confisca) del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma, del 5 luglio 2018, disposto nei confronti di (omissis) (omissis) relativamente a reati di utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti.

2. Ricorre per cassazione l'indagato, tramite il suo difensore, deducendo i motivi di seguito enunciati, nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., c.p.p.

2. 1. Violazione di legge (art. 649, cod. proc. pen.), violazione del divieto del *ne bis in idem*.

Il decreto di sequestro emesso dal Giudice per le indagini preliminari il 5 luglio 2018 risulta emesso in evidente violazione del *ne bis in idem*. Il decreto di sequestro, inoltre, critica l'annullamento disposto dal Tribunale del riesame del precedente sequestro preventivo, e riporta acriticamente le argomentazioni della richiesta del P.M.

Nessun elemento nuovo è emerso tra il primo sequestro ed il successivo, tranne la riferita impossibilità di un sequestro diretto nei confronti della società. Non è consentita la moltiplicazione dei titoli cautelari all'interno del medesimo procedimento. Del resto, al momento dell'emissione del sequestro oggi in discussione non era neanche divenuto definitivo il provvedimento di annullamento, del Tribunale del riesame, del precedente sequestro preventivo.

2. 2. Violazione di legge (art. 52, comma 1, lettera G, d. l. n. 69/2013).

Il Tribunale del riesame ha ritenuto che sarebbe stato onere del ricorrente dimostrare che l'unica abitazione (prima casa) fosse quella

Angelo Matteo Joci

sequestrata; inoltre per il Tribunale anche se fosse la prima casa la disciplina limitativa non risulterebbe applicabile in sede di sequestro preventivo per equivalente.

Risulta in atti che il sequestro è stato disposto sull'unica casa del ricorrente, e non si comprende quale altra prova avrebbe dovuto fornire il ricorrente, in quanto mai è stata messa in discussione tale circostanza (prima casa).

La norma ha voluto salvaguardare la prima casa dall'azione del fisco e, pertanto, anche dal sequestro penale per debiti verso il fisco.


2. 3. Violazione di legge (art. 24 della Costituzione e 321, cod. proc. pen.).

Il *fumus* dei reati tributari è stato desunto dalle dichiarazioni del ricorrente senza la presenza del difensore, quindi inutilizzabili. Inoltre, ne caso in giudizio nessun atto di accertamento è stato effettuato dall'Agenzia delle Entrate, manca pertanto la quantificazione del credito fiscale; nell'ipotesi di stralcio di una cartella esattoriale la Cassazione, infatti, ha annullato il sequestro preventivo per l'annullamento della pretesa fiscale. Nel caso in giudizio non sussiste una pretesa del fisco, e ciò conta ancora di più dello sgravio.

Il Tribunale del riesame, poi, non analizza la mancanza del *periculum in mora* per il sequestro preventivo. Nulla ha osservato il Tribunale del riesame sulla consistenza, tranquillizzante, del patrimonio del ricorrente; inoltre, nessun atto di sottrazione o di occultamento è stato compiuto dal ricorrente. Manca, pertanto il *periculum in mora* per un sequestro preventivo.

Ha chiesto pertanto l'annullamento del provvedimento impugnato.

CONSIDERATO IN DIRITTO



3. Il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma 1, del cod. proc. pen. è ammesso solo per violazione di legge e non, quindi, per i vizi della motivazione.

In tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge" per cui soltanto può essere proposto ricorso per Cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice. (Fattispecie relativa ad annullamento dell'ordinanza di riesame confermativa del sequestro probatorio di cose qualificate come corpo di reato e del tutto priva di motivazione in ordine al presupposto della finalità probatoria perseguita in funzione dell'accertamento dei fatti). (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004 - dep. 13/02/2004, P.C. Ferazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226710).

Nel caso in giudizio il ricorso è relativo principalmente ai vizi della motivazione.

Infatti nel caso di specie non può dirsi la motivazione dell'ordinanza impugnata mancante, o solo apparente, poiché la stessa ha i requisiti per rendere comprensibile la vicenda e per individuare l'iter logico della decisione. L'ordinanza impugnata adeguatamente, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità, rileva che per il ne bis in idem il precedente sequestro era stato annullato non per mancanza del fumus dei reati, ma per la circostanza che si era proceduto al sequestro per equivalente senza previamente accertare l'impossibilità di eseguire, nei confronti della società, il sequestro diretto del profitto del reato.: «L'annullamento di una ordinanza cautelare per motivi formali, quali la mancanza di un'autonoma valutazione da parte del giudice per le indagini preliminari dei requisiti normativi previsti per l'adozione della misura coercitiva, non impedisce la rinnovazione della misura atteso che il divieto di rinnovazione, di cui all'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., non si riferisce ai casi di annullamento ex art. 309, comma 9, cod. proc.

pen. (In motivazione la Corte ha aggiunto che l'applicazione di detto principio non determina la violazione del principio del "ne bis in idem", nè una disparità di trattamento rispetto alle ipotesi disciplinate dall'art. 309, comma 10, cod. proc. pen., trattandosi di una norma di carattere derogatorio rispetto al principio generale secondo cui, in tema di misure cautelari personali, il vincolo del "giudicato cautelare interno" opera solamente nel caso in cui vi sia stata una valutazione sul merito della domanda cautelare del pubblico ministero)» (Sez. 6, n. 8695 del 09/01/2018 - dep. 22/02/2018, Toriello, Rv. 27221701; vedi anche Sez. 2, n. 18131 del 13/04/2016 - dep. 02/05/2016, Raniello, Rv. 26711701 e Sez. 3, n. 29975 del 08/05/2014 - dep. 09/07/2014, Betti, Rv. 25994401).

Sul punto il ricorso, articolato, in fatto, prospetta un vizio di motivazione, e non già una violazione di legge.

4. Anche relativamente al divieto di sequestro della prima casa di abitazione, in applicazione della ratio di cui alla norma dell'art. 52 d. l. n. 69/2013, si deve rilevare che l'ordinanza impugnata ha evidenziato, in fatto, come il ricorrente non aveva fornito la dimostrazione della natura di prima casa dell'immobile sottoposto a sequestro. Poi con motivazione in diritto, non determinante, l'ordinanza rileva che l'art. 52, comma 1, lettera G, d. l. n. 69/2013 non trova applicazione nel processo penale e, quindi, non impedisce l'adozione di una misura cautelare.

Nel ricorso in cassazione si contesta la suddetta motivazione in diritto ma si omette qualsiasi riferimento agli atti del procedimento relativi alla considerazione dell'immobile quale prima casa. Inutile e comunque non determinante risulterebbe l'analisi della applicazione o meno della normativa in oggetto anche al processo penale, se in fatto non è chiarita la natura di prima casa dell'immobile in sequestro.

Comunque, per completezza, si deve rilevare come la Corte ha già valutato la questione: «La disposizione di cui all'art. 52, comma primo, lettera g), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69 (convertito, con modificazioni, in legge 9 agosto 2013, n. 98), che preclude all'agente della riscossione, in specifiche ipotesi e condizioni, di procedere

all'espropriazione della "prima casa" del debitore, non trova applicazione nell'ambito del processo penale e, pertanto, non impedisce il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca per equivalente, dell'abitazione dell'indagato» (Sez. 3, n. 7359 del 04/02/2014 - dep. 17/02/2014, Foini, Rv. 26150001; vedi anche Sez. 3, n. 3011 del 05/07/2016 - dep. 20/01/2017, Di Tullio, Rv. 26879701).

4. 1. Tale decisione potrebbe anche essere oggetto di revisione critica da parte di questo collegio poiché (come è già stato evidenziato per il pignoramento del quinto delle retribuzioni anche per i sequestri preventivi) dovrebbe valere il limite dell'aggressione della prima casa di abitazione, altrimenti sarebbe aggirata in sede penale (peraltro per crediti fiscali) la disposizione posta a tutela del diritto costituzionale di abitazione. La *ratio* della norma non risulta, del resto, diversa dal pignoramento del solo quinto delle retribuzioni: «In tema di sequestro preventivo funzionale alla successiva confisca per equivalente ex art. 322-ter cod. pen., deve riconoscersi valore di regola generale dell'ordinamento processuale al divieto di sequestro e pignoramento di trattamenti retributivi, pensionistici ed assistenziali in misura eccedente un quinto del loro importo al netto delle ritenute, stante la riconducibilità dei predetti trattamenti - nella residua misura dei quattro quinti del loro importo netto - nell'area dei diritti inalienabili della persona, tutelati dall'art. 2 della Costituzione. (Principio affermato con riferimento a fattispecie relativa ad una ipotesi di truffa ai danni dello Stato per l'erogazione pluriennale di somme a titolo di indennità di accompagnamento)» (Sez. 2, n. 15795 del 10/02/2015 - dep. 16/04/2015, Intelisano, Rv. 26323401).

Ma tale argomentazione risulterebbe comunque ininfluenza sulle sorti del ricorso in oggetto poiché non è stata dimostrata, in fatto, la natura di prima casa dell'immobile in sequestro.

5. Relativamente al *fumus* l'ordinanza impugnata risulta adeguatamente motivata, senza contraddizioni e senza manifeste illogicità rilevando come dagli accertamenti svolti dall'Agenzia delle Entrate compendiate nel PVC emerge la sussistenza di operazioni per operazioni soggettivamente inesistenti con acquisto di beni ad un prezzo

inferiore a quello di mercato, con evasione dell'IVA. Inoltre per beneficiare del regime di esenzione dell'IVA si denunciava falsamente di essere esportatori abituali.

Sul punto nel ricorso in cassazione si contesta solo genericamente il *fumus* senza nessun confronto specifico con le motivazioni dell'ordinanza, ma solo prospettando la inutilizzabilità delle dichiarazioni del ricorrente rese senza il difensore (ma non è specificata la rilevanza di tali dichiarazioni nella sussistenza del ritenuto *fumus* dei reati) e l'assenza della quantificazione del credito tributario. Anche su quest'ultimo aspetto l'ordinanza impugnata adeguatamente rileva come il procedimento tributario di recupero delle imposte evase è completamente autonomo dal procedimento penale e non risulta necessario un credito specifico risultante da atti dell'Agenzia delle entrate (accertamento o cartella esattoriale).

6. Infine, per il sequestro preventivo finalizzato alla confisca non rileva l'accertamento del *periculum in mora*, essendo necessario solo verificare che i beni rientrino nelle categorie delle cose oggettivamente suscettibili di confisca: «Nell'ipotesi di sequestro preventivo ex art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca "facoltativa", il giudice deve dare conto del "periculum in mora" che giustifica l'apposizione del vincolo, dovendosi escludere qualsiasi automatismo che colleghi la pericolosità alla mera confiscabilità del bene oggetto di sequestro» (Sez. 5, n. 2308 del 10/11/2017 - dep. 19/01/2018, P.M. in proc. Greci e altri, Rv. 27199901; vedi anche Sez. 2, n. 31229 del 26/06/2014 - dep. 16/07/2014, Borda, Rv. 26036701).

7. Il ricorso, conseguentemente, deve essere dichiarato inammissibile. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 2.000,00.


P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di € 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 15/01/2019

Il Consigliere estensore

Angelo Matteo SOCCI



Il Presidente

Vito DI NICOLA

